

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO DEL TRENINO ALTO ADIGE

TITOLO I: Disposizioni generali dell'associazione

Art. 1. - E' costituita con sede legale a Rovereto, in via Conciatori numero 1, una associazione denominata Associazione degli Informatori Scientifici del Farmaco del Trentino Alto Adige.

Art. 2. - L'associazione, libera, indipendente, apartitica e apolitica non persegue finalità di lucro.

Art. 3. - La durata dell'associazione è indeterminata.

Art. 4. - Scopo dell'associazione: favorire l'aggregazione, l'unità e la condivisione di informazioni pertinenti l'attività lavorativa degli Informatori Scientifici del farmaco nel territorio del Trentino Alto Adige e di essere inoltre un punto di riferimento per Sanitari ed Enti operanti esso (Medici di Medicina Generale, Farmacisti, Medici Specialisti, Ordine dei Medici, Ospedali pubblici e privati).

Art. 5. - Le somme versate per la quota sociale annuale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6. - La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. Verrà spedita via mail entro 7 giorni lavorativi all'indirizzo informatico del Socio.

Art. 7. - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;

TITOLO II: I Soci

Art. 8. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro vogliono partecipare all'attività dell'associazione stessa.

Art. 9. - Per essere ammessi a socio è necessario compilare ed inviare (tramite mail) la domanda di iscrizione (scaricabile dal sito) al Consiglio Direttivo.

Art. 10. - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale salvo diverso parere, a maggioranza, del Consiglio Direttivo.

Art. 11. - I soci sono espulsi dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e ai regolamenti interni
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali all'associazione
- c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato all'immagine dell'associazione e non potrà inoltre operare per conto di essa se non espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. - I soci hanno diritto a ricevere, ad iscrizione avvenuta e comunque non oltre i 7 giorni lavorativi, contestualmente alla tessera anche le credenziali (ID utente e password) del sito informatico che identifica l'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente (entro il 31 gennaio di ogni anno); in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti, il socio decadrà automaticamente.

TITOLO III: L'assemblea dei soci

Art. 13. - L'assemblea dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro l'anno solare per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca del sito dell'associazione o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 15. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un competente del Direttivo.

TITOLO IV: Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 16.- Non percepiscono alcun compenso e il loro operato avviene secondo le modalità del volontariato.

Art. 17. - Il Consiglio Direttivo, scelto dal Presidente dell'associazione su base fiduciaria è composto da non meno di 5 persone: Il Presidente stesso, il tesoriere, tre consiglieri. La sua prima nomina viene effettuata nell'atto costitutivo, dura in carica due anni ed i suoi membri, fatto salve diverse volontà dei soci e secondo il principio della maggioranza, vengono automaticamente rieletti allo scadere del mandato.

Art. 18. - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
- f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 19. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 20. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

TITOLO V: Il patrimonio (al netto delle ritenute di legge)

Art. 21. - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote annuali di associazione;
- b) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
- c) contributi volontari

Art. 22. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Art. 23 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

Art. 24. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.